MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 19071 di rep. N. 10599 di racc.

Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei),
il giorno 13 (tredici)
del mese di ottobre
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Stefano Landi, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Landi Renzo S.p.A."

con sede legale in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, capitale sociale Euro 23.525.880,55 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00523300358, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 138031 (di seguito **"Landi Renzo S.p.A."**, **"Landi Renzo"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con il consenso dell'Assemblea anche per i punti di parte ordinaria dell'Ordine del giorno, del verbale dell'Assemblea dalla predetta Società, convocata e tenutasi con partecipazione mediante mezzi telematici in data

1 (uno) ottobre 2026 (duemilaventisei)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio Studio in Milano, via Agnello n. 18 (quale luogo di convocazione) mediante collegamento in video/teleconferenza, senza soluzione di continuità, è quello che segue.

***

Alle ore 10 assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Landi (adeguatamente identificato), il quale

- ricorda che, ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 2, del TUF e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2026, l'intervento alla presente assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite l'intervento del rappresentante designato Computershare S.p.A. (il **"Rappresentante Designato"**), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello

stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza e il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;
- chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;
- ricorda che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

In parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione sulla sostenibilità), relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

2. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 c.c. nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale. Delibere in ordine al rinvio delle decisioni ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2024; 3.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 3.2 Delibere relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 4.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 nomina del Collegio Sindacale; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria

1. Modificazioni all'articolo 24 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;

2. Soppressione dell'art. 11-bis dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente:

- incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea, con il consenso dell'Assemblea anche per la parte ordinaria;
- comunica che sono presenti alla riunione, mediante collegamento in video/teleconferenza:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me, i Consiglieri: Annalisa Stupenengo, Priscilla Pettiti, Anna Maria Artoni, Sara Fornasiero, Massimo Lucchini;

-- per il Collegio Sindacale sono presenti: Fabio Zucchetti (Presidente del Collegio Sindacale), Luca Aurelio Guarna e Anna Cacciaguerra,

assenti giustificati gli altri Consiglieri;

-- per il Rappresentante Designato è presente Computershare S.p.A., in persona di Marco Giorgi;

- comunica che con il consenso del Presidente medesimo possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- comunica che:

-- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato originariamente pubblicato in data 20 agosto 2026 sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

-- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF; è pervenuta alla Società, in data 11 settembre 2026, da parte del socio GBD Green By Definition S.p.A. – titolare di n. 23.554.405 azioni ordinarie pari al 54,755% del capitale sociale – una proposta di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF in relazione ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, avente ad oggetto la determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, come di seguito più ampiamente precisato in sede di trattazione dei singoli punti;

-- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;
-- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
-- il capitale sociale è pari ad Euro 23.525.880,55, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 43.017.611 azioni, di cui n. 32.936.965 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A, prive di valore nominale e non quotate. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto con riferimento alle azioni ordinarie. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti;
-- la Società non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie;
- comunica che:
-- gli intervenuti risultano essere attualmente 3 per complessive n. 36.133.957 azioni ordinarie corrispondenti a n. 57.168.201 diritti di voto rappresentanti il 89,252066% del totale dei diritti di voto;
-- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo; e
-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verranno allegati a questo verbale al termine delle operazioni di voto.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo Ordine del giorno.
Il Presidente comunica che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata

sul sito *internet* della Società;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; e
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
1) Dichiarante - Trust Landi
Azionista diretto - GBD Green By Definition S.p.A.
Numero azioni ordinarie - 23.554.405
Quota % capitale ordinario - 54,755%
Numero voti - 44.588.649
Quota % diritti di voto - 69,62%
2) Dichiarante - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia)
Azionista diretto - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia)
Numero azioni ordinarie - 10.080.646
Quota % capitale ordinario - 23,434%
Numero voti - 10.080.646
Quota % diritti di voto - 15,738%
3) Dichiarante - Sentis AG
Azionista diretto - Sentis Capital Cell 2 PC
Numero azioni ordinarie - 2.498.906
Quota % capitale ordinario - 5,809%
Numero voti - 2.498.906
Quota % diritti di voto - 3,901%.
Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza circa l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122, del TUF, aventi per oggetto azioni della società, fatto salvo per:
(i) l'accordo di investimento sottoscritto in data 28 aprile 2022 tra Itaca Equity Holding S.p.A. ("IEH") e Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (congiuntamente, i "Soci Landi" e, insieme a IEH, i "Soci di GBD"), che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi all'investimento indiretto (tramite GBD Green by definition S.p.A. ("GBD") di minoranza di IEH in Landi Renzo e, sulla base del quale, le medesime parti, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale Soci di GBD"), entrambi rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF; e
(ii) l'accordo di investimento, rilevante ai sensi

dell'articolo 122 del TUF, sottoscritto in data 1 agosto 2024 tra GBD Green by definition S.p.A. ("GBD") e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia") e, limitatamente a talune disposizioni, i Soci di GBD, che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi all'investimento di minoranza di Invitalia in Landi Renzo, sulla base del quale, (a) GBD e Invitalia hanno sottoscritto assunto l'impegno a sottoscrivere un primo patto parasociale, (b) i Soci di GBD e Invitalia hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un secondo patto parasociale e (c) i Soci Landi e IEH hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un accordo modificativo del Patto Parasociale Soci di GBD, tutti sottoscritti in data 18 dicembre 2024 e tutti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente i diritti di voto per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'Ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Il Presidente informa inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti.

Il Presidente infine ricorda che, prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

***

Passando alla trattazione del **primo punto all'Ordine del giorno in parte ordinaria** (*Bilancio d'esercizio*) - che seppur trattato congiuntamente, sarà oggetto di due distinte votazioni - dà indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- n. 1.950 ore per la revisione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 (includendo la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corrispondenti a Euro 72 migliaia;
- n. 950 ore per la revisione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 (includendo la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corrispondenti a Euro 41 migliaia;
- n. 980 ore per la revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Landi Renzo al 31 dicembre 2024, corrispondenti a Euro 85 migliaia;
- n. 2.310 ore per la revisione delle informazioni fornite dalle società controllate per il fascicolo di consolidamento della Capogruppo al 31 dicembre 2024, corrispondenti a Euro 170 migliaia, di cui Euro 34 migliaia relativi a società appartenenti al network PwC,

e così complessivamente per un totale di 6.190 ore pari ad un corrispettivo di Euro 368 migliaia.

Pertanto, su invito del Presidente, io Notaio do lettura alle proposte di delibere relative al predetto punto contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,12), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, esaminati il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, la relazione sull'andamento della gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione (comprensiva della relazione di sostenibilità), la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 75.750.343,78, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle sue singole appostazioni, prendendo atto che tale perdita è superiore a un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; e

2) di destinare integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 75.750.343,78 alla voce "Perdite portate a nuovo" del patrimonio netto, rinviando ogni decisione in ordine alla sua copertura alle determinazioni che saranno eventualmente assunte dall'assemblea ai sensi di legge".

In relazione alla proposta di deliberazione del punto 1.1: l'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.
In relazione alla proposta di deliberazione del punto 1.2: l'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.

***

Passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del giorno in parte ordinaria** (*Rinvio delle decisioni ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile*) il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione degli Amministratori all'Assemblea a cui è allegata la relazione degli Amministratori ex art. 2446 c.c. comprendente anche la raccomandazione del Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.
Le relazioni e la raccomandazione sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.
Pertanto, su invito del Presidente, io Notaio do lettura alla proposta di delibera relativa al predetto punto contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritta.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,16), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, esaminati il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita pari ad Euro 75.750.343,78 superiore ad un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art.2446 del codice civile e la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società con le osservazioni del Collegio Sindacale delibera di rinviare all'assemblea che si terrà per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ogni deliberazione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 2446 del codice civile."
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.

***

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del giorno in parte ordinaria** (*Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2024*) - che seppur trattato congiuntamente,

sarà oggetto di due votazioni distinte - il Presidente ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica e, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.
Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 4, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.
Pertanto, su invito del Presidente, io Notaio do lettura alle proposte di delibere relative al predetto punto contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritte.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione delibera 1) di approvare la Politica in Materia di Remunerazione; e 2) in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti."
In relazione alla proposta di deliberazione del punto 3.1: l'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.
In relazione alla proposta di deliberazione del punto 3.2: l'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.

***

Passando alla trattazione del **quarto punto all'Ordine del giorno in parte ordinaria** (*Nomina CdA*) - che seppur trattato congiuntamente - sarà oggetto di quattro votazioni - il Presidente ricorda che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinando altresì la durata e gli emolumenti dello stesso.
Per la nomina degli Amministratori è stata depositata una sola lista.
Nella lista (presentata da GBD Green By Definition S.p.A. che detiene il 54,755% del capitale sociale di Landi Renzo

S.p.A.) l'elenco dei candidati è così composto: 1. Stefano Landi 2. Annalisa Stupenengo 3. Sergio Iasi 4. Massimo Lucchini 5. Andrea Landi 6. Sara Fornasiero(*) 7. Anna Maria Artoni(*) 8. Priscilla Pettiti 9. Pamela Morassi(*) 10. Silvia Landi

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

Sono state altresì formulate da GBD Green By Definition S.p.A., che detiene il 54,755% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., le seguenti proposte in relazione ai punti 4.3 e 4.4 all'Ordine del giorno:

1) di stabilire in 10 il numero dei componenti del CdA;

2) di stabilire in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;

3) di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389 del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

Tutta la documentazione relativa alle proposte è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, nonché sul sito internet della Società.

Infine il Presidente

- ricorda che, ai sensi dello statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- ricorda che, ai sensi dello statuto sociale, il candidato eletto al primo posto della lista di maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,25), mediante

comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:
1) la proposta di deliberazione del punto 4.1 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria e quindi la proposta di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in dieci.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato;
2) la lista presentata (in relazione al punto 4.2 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria).
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama eletti:
1. Stefano Landi (Presidente)
2. Annalisa Stupenengo
3. Sergio Iasi
4. Massimo Lucchini
5. Andrea Landi
6. Sara Fornasiero
7. Anna Maria Artoni
8. Priscilla Pettiti
9. Pamela Morassi
10. Silvia Landi.

Il Presidente conferma che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato risulta assicurata una presenza di cinque membri su dieci;
3) la proposta di deliberazione del punto 4.3 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria e quindi la proposta di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato;
4) la proposta di deliberazione del punto 4.4 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria e quindi la proposta di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa), ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389 del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la

remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.

***

Passando alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del giorno in parte ordinaria** (*Nomina Sindaci*) - che seppur trattato congiuntamente - sarà oggetto di tre votazioni - il Presidente ricorda che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 giunge a scadenza il mandato conferito ai Sindaci in carica. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.
Per la nomina dei Sindaci sono state presentate, nei termini di legge, due liste: una lista n. 1 (presentata da GBD Green By Definition S.p.A. che detiene il 54,755% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.) e una lista n. 2 (presentata da Sentis Capital Cell 2 PC che detiene il 5,809% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.).
Per la lista n. 1 l'elenco è così composto:
Sindaci Effettivi
1. Luca Aurelio Guarna
2. Anna Cacciaguerra
Sindaci Supplenti
1. Francesca Folloni
2. Alberto Peroni
Per la lista n. 2 l'elenco è così composto:
Sindaco Effettivo
1. Fabio Zucchetti
Sindaco Supplente
1. Gianmarco Roberto Amico di Meane.
Il Presidente segnala peraltro che successivamente alla presentazione della lista n. 1, il candidato sindaco supplente Alberto Peroni ha comunicato la sua indisponibilità. Pertanto, il socio presentatore della lista GBD Green By Definition S.p.A. ha presentato la proposta di nominare come sindaco supplente Cecilia Giannini. Il tutto come da documentazione pubblicata ai sensi di legge. Ai soli fini della presente votazione, detta documentazione verrà considerata come fosse parte della lista.
Sono state altresì formulate da GBD Green By Definition S.p.A., che detiene il 54,755% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., le seguenti proposte in relazione al punto 5.3 all'Ordine del giorno in parte ordinaria: di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: i. compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000; ii. compenso annuo lordo per

ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.
Tutta la documentazione relativa alle proposte è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, nonché sul sito internet della Società.
Il Presidente infine:
- ricorda che, ai sensi dello statuto sociale, all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed due supplenti (la "Lista di Maggioranza"); (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "Lista di Minoranza"). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza;
- precisa che la lista n. 2 è corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto; e
- segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,29), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:
1) le liste presentate (in relazione al punto 5.1 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria).
L'Assemblea approva all'unanimità.
Favorevoli alla Lista 1. n. 54.669.295 voti.
Favorevoli alla Lista n. 2 n. 2.498.906 voti.
Contrari n. 0 voti.
Astenuti n. 0 voti.
Non votanti 0.
Il tutto come da dettagli allegati.
Ai sensi dello Statuto sociale, ache considerato quanto precisato in precedenza in merito alla proposta integrativa di GBD Gree By Definition S.p.A., il Presidente proclama eletti:

Sindaci Effettivi
1. Fabio Zucchetti - Presidente
2. Luca Aurelio Guarna
3. Anna Cacciaguerra
Sindaci Supplenti
1. Francesca Folloni
2. Gianmarco Roberto Amico di Meane.
3. Cecilia Giannini.

Il Presidente conferma che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che almeno un Sindaco Effettivo appartiene al genere meno rappresentato.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Con riferimento al punto 5.2 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente informa che non si procederà alla votazione per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, essendo stata presentata una lista di minoranza e spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 22 dello Statuto, al primo candidato della Lista di Minoranza;

2) la proposta di deliberazione del punto 5.3 dell'Ordine del giorno in parte ordinaria e quindi la proposta di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: i. compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000; ii. compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Alle ore 10,30 il Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all'Ordine del giorno della parte ordinaria, passa alla trattazione dei **punti all'Ordine del giorno della parte straordinaria**.

Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria e comunica che gli intervenuti per delega risultano essere n. 3 per complessive n. 36.133.957 azioni ordinarie corrispondenti a n. 57.168.201 diritti di voto rappresentanti il 89,252066% del totale dei diritti di voto.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché l'elenco riepilogativo, contenente

l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verranno allegati al verbale al termine delle operazioni di voto.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo Ordine del giorno.
Il Presidente passa dunque alla trattazione del **primo punto all'Ordine del giorno in parte straordinaria** (*Modifiche Statuto*).
Dal momento che la documentazione ai punti all'Ordine del giorno di parte straordinaria è stata oggetto dei rilevanti adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.
Su invito del Presidente, io Notaio do lettura alla proposta di delibera relativa al predetto punto contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritta.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,34), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:
"L'assemblea degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato, delibera di modificare il testo dell'Articolo 24 mediante l'introduzione di un nuovo comma, nonché mediante la modifica di alcuni commi preesistenti, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, come segue:
Art. 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto") scegliendolo tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il Dirigente Preposto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del

Collegio Sindacale, un soggetto diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare pro-tempore vigente (il "Dirigente di Sostenibilità") conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità. Il compenso spettante al Dirigente Preposto e al Dirigente di Sostenibilità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

***

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del giorno in parte straordinaria** (*Modifiche Statuto*).

Su invito del Presidente, io Notaio do lettura alla proposta di delibera relativa al predetto punto contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,37), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato, delibera di sopprimere il testo dell'Articolo 11-bis del medesimo, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 10,38, essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

***

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa a tutti i punti dell'Ordine del giorno, sotto **"A"**;
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto **"B"**;

- lo Statuto sociale che recepisce la deliberata modifica sotto **"C"**.

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,15

Consta di nove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per trentadue pagine e della trentatreesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 13071/10538 di rep.

LANDIRENZO

Relazioni degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatte ai sensi dell'articolo 125-*ter* del decreto legislativo 58/1998 ("TUF") e degli articoli 84-*ter* e 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 ("Regolamento Emittenti"), ai fini dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno 1° ottobre 2026, alle ore 10:00 in unica convocazione

INDICE

Parte ordinaria:

1. *1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione di sostenibilità), relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 c.c. nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale Delibere in ordine al rinvio delle decisioni ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2024; 3.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 3.2 Delibere relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 4.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 nomina del Collegio Sindacale; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *Modificazioni all'articolo 24 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti*
2. *Soppressione dell'art. 11-bis dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti*

LANDIRENZO

PARTE ORDINARIA

1. **1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione di sostenibilità), relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**" o "**Landi Renzo**") al 31 dicembre 2024, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 75.750.343,78, il cui ammontare risulta superiore al terzo del capitale sociale.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2024, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo.

Rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e nella relativa Relazione sull'andamento della gestione, inclusiva della relazione di sostenibilità, che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, esaminati il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, la relazione sull'andamento della gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione (comprensiva della relazione di sostenibilità), la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 75.750.343,78, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle sue singole appostazioni, prendendo atto che tale perdita è superiore a un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;
- di destinare integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 75.750.343,78 alla voce "Perdite portate a nuovo" del patrimonio netto, rinviando ogni decisione in ordine alla sua copertura alle determinazioni che saranno eventualmente assunte dall'assemblea ai sensi di legge".

LANDIRENZO

2. **Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 c.c. nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni in ordine al rinvio delle decisioni ai sensi dell'art. 2446, comma 2, c.c.; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come evidenziato nel punto precedente il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita pari ad Euro 75.750.343,78 superiore ad un terzo del capitale sociale.

Conseguentemente, ai sensi dell'art.2446 del codice civile, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimersi sul punto. Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto l'apposita Relazione Illustrativa sulla situazione patrimoniale, redatta in conformità all'art. 74 e all'Allegato 3A del Regolamento, e corredata dalle osservazioni del Collegio Sindacale (la "**Relazione 2446**").

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, esaminati il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita pari ad Euro 75.750.343,78 superiore ad un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art.2446 del codice civile e la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società con le osservazioni del Collegio Sindacale

delibera

- di rinviare all'assemblea che si terrà per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ogni deliberazione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 2446 del codice civile."

***

MARCHETTI CARLO PIERGAETANO NOTAIO IN MILANO

LANDIRENZO

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2024; 3.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 3.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per esaminare ed assumere le delibere conseguenti in merito, *inter alia*, alla relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi 2024 corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84 *quater* del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema 7-bis e 7-ter di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "**Relazione sulla Remunerazione 2025**").

A tal fine si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione 2025 si compone di due sezioni: (i) l'una (la "**Politica in Materia di Remunerazione**"), programmatica e dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione 2025 (a) dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; (b) dei direttori generali della Società: (c) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; e (d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione; (ii) l'altra (la "**Relazione sui Compensi Corrisposti**"), illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società (nominativamente) e ai dirigenti con responsabilità strategiche (in forma aggregata), nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla Remunerazione 2025 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2026 e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La Politica in Materia di Remunerazione è sottoposta al voto dei soci; la relativa deliberazione è vincolante. Anche la Relazione sui Compensi Corrisposti è sottoposta al voto dei soci; la relativa delibera non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di approvare la Politica in Materia di Remunerazione;
2) in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti."

***

LANDIRENZO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 4.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2), del Codice Civile e delle applicabili disposizioni dello statuto sociale, alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione della composizione numerica dello stesso, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a cinque e superiore a tredici, compreso il Presidente;
- gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 147-*ter*, quarto comma, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente integrato e modificato, (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, secondo comma, del Testo Unico della Finanza;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che, in conformità allo statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 147-*ter*, terzo comma, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 14 dello statuto sociale, almeno un Amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo della diversità di genere. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;
- nella riunione del 6 agosto 2026, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non presentare la propria lista; pertanto, non trovano applicazione le disposizioni del TUF in materia.

Inoltre, segnaliamo agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine alla carica di Amministratore che:

- le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), Via Nobel 2/4, anche tramite posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo: landirenzoassemblea@open.legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 6 settembre 2026), e dovranno essere accompagnate da:
  - i. le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
  - ii. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi inclusa la dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - iii. le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;
  - iv. i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
  - v. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda che tale lista sia corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-*ter*, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 144-*quinquies* del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate;
- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 10 settembre 2026), in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare – ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 3), del Codice Civile e delle applicabili disposizioni dello statuto sociale – il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

LANDIRENZO

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, tenuto conto della disposizione dell'articolo 2364, primo comma, punti 2) e 3) del Codice Civile e delle previsioni statutarie applicabili,

delibera

1) di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2) di nominare il Consiglio di Amministrazione;
3) di determinare la durata dell'incarico degli Amministratori; e
4) di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione."

* * *

LANDIRENZO

5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 nomina del Collegio Sindacale; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale.

Vi invitiamo quindi a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 2) del Codice Civile e delle applicabili previsioni dello statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ed alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

A tal proposito Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che, in conformità allo statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale e la loro nomina devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, ciascuna lista che presenti (considerando sia la sezione contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo sia la sezione contenente i candidati alla carica di Sindaco supplente) almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo della diversità di genere. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto, spetta al primo candidato della Lista di Minoranza che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale sopra indicata (ossia l'1,25% del capitale sociale);
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento dettagliato di seguito, fermo restando il rispetto del

requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti;

- ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Segnaliamo, inoltre, agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine del Collegio Sindacale che:

- i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, secondo comma, del Testo Unico della Finanza e di quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- le liste, ciascuna composta di due sezioni – una per i candidati alla nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti – dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), Via Nobel 2/4, anche tramite posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo: landirenzoassemblea@open.legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e dovranno essere corredate da:
- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della disciplina vigente;
- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti.
- Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, quinto comma, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'articolo 144-*sexies*, quarto comma, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del medesimo Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia il 9 settembre 2026) e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (ossia l'1,25% del capitale sociale).

Vi invitiamo, inoltre, a determinare – ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 3), del Codice Civile e delle applicabili disposizioni dello statuto sociale – il compenso annuo complessivo spettante

ai Sindaci.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, tenuto conto della disposizione dell'articolo 2364, primo comma, punto 2), del Codice Civile e delle previsioni statutarie applicabili,

delibera

1) di nominare il Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
2) di nominare il Presidente del Collegio Sindacale; e
3) di determinare il compenso del Collegio Sindacale."

* * *

LANDIRENZO®

PARTE STRAORDINARIA

1. Modificazioni all'articolo 24 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le modificazioni e integrazioni del seguente articolo dello statuto della Società (lo "**Statuto**"): articolo 24 (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 24 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Nella presente relazione sono illustrate le motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte e il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

(i) Motivazioni della proposta

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 avente ad oggetto il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), ai sensi del nuovo art. 154-*bis*, comma 5-*ter*, TUF, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli organi delegati rilasciano un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli *standard* di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852.

Lo stesso art. 154-*bis*, comma 5-*ter*, TUF dispone tuttavia che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di avvalersi di tale flessibilità in modo da consentire alla Società di scegliere se la competenza in merito all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia attribuita agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o, piuttosto, a un diverso soggetto dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità che sia appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

In virtù di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo Statuto nei termini di seguito illustrati.

(ii) Proposta di modifica

La proposta di modifica all'art. 24 dello Statuto è finalizzata (i) a introdurre maggiori requisiti di professionalità per il dirigente preposto alla redazione dei documenti societari e (ii) a consentire che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oppure da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale tra soggetti dotati di specifiche competenze in materia di sostenibilità.

(iii) Clausole statutarie a confronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 24 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica di tale disposizione, evidenziando in carattere **grassetto sottolineato** le parole di nuovo inserimento e in ~~barrato~~ le parole eliminate.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari **(il "Dirigente Preposto")** scegliendolo tra ~~i dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria~~ **soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario**, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare ~~tale dirigente preposto~~ **il Dirigente Preposto**. **Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un soggetto diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare *pro-tempore* vigente (il "Dirigente di Sostenibilità") conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.**

	Il compenso spettante al ~~soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari~~ **Dirigente Preposto e al Dirigente di Sostenibilità** è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

1. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le eventuali modifiche dello Statuto di cui alla presente Relazione facciano sorgere il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 c.c. a favore di coloro che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione.

2. Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita gli Azionisti ad approvare la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3 del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato,

delibera

1) di modificare il testo dell'Articolo 24 mediante l'introduzione di un nuovo comma, nonché mediante la modifica di alcuni commi preesistenti, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, come segue:

Art. 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") scegliendolo tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il Dirigente Preposto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un soggetto diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare *pro-tempore* vigente (il "**Dirigente di Sostenibilità**") conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Il compenso spettante al Dirigente Preposto e al Dirigente di Sostenibilità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

LANDIRENZO

2. Soppressione dell'art. 11-*bis* dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo in data 6 agosto 2026 ha approvato il regolamento in merito alle modalità della partecipazione del socio alle assemblee ai sensi dell'art. 125-bis.1 TUF.

Nella presente relazione sono illustrate le motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte e il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

(i) Motivazioni della proposta

Si ricorda che l'articolo 11-*bis* dello Statuto è stato introdotto per disciplinare, in via transitoria, la possibilità di intervento esclusivo del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F., in attuazione della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il c.d. "**Decreto Cura Italia**"), come successivamente prorogata.

Tale disciplina non risulta più applicabile alla Società in relazione alla presente Assemblea, in quanto sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono state convocate per una data successiva al 30 settembre 2026, termine ultimo di applicabilità della proroga della disciplina emergenziale in questione.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, in data 6 agosto 2026, ha approvato un regolamento assembleare che disciplina in via ordinaria le modalità di svolgimento e di partecipazione alle assemblee della Società ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del T.U.F., rendendo pertanto non più necessaria la previsione statutaria transitoria di cui all'articolo 11-*bis*.

Per tali ragioni, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di sopprimere integralmente l'articolo 11-*bis* dello Statuto.

(ii) Clausole statutarie a confronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 11-*bis* dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica di tale disposizione, evidenziando in carattere **grassetto sottolineato** le parole di nuovo inserimento e in ~~barrate~~ le parole eliminate.

Testo vigente	**Testo proposto**
Art. 11-*bis* – Rappresentante Designato	
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del T.U.F. ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare,	~~L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del T.U.F. ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare,~~

pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies T.U.F.	~~pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies T.U.F.~~

1. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le eventuali modifiche dello Statuto di cui alla presente Relazione facciano sorgere il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 c.c. a favore di coloro che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione.

2. Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita gli Azionisti ad approvare la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato,

delibera

1. di sopprimere il testo dell'Articolo 11-*bis* del medesimo, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione."

***

Cavriago, 6 agosto 2026

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Stefano Landi

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria ORDINARIE E CAT. A	Ordinaria VOTO MAGGIORATO	Straordinaria ORDINARIE E CAT. A	Straordinaria VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	0	0	0	0
	1 D GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.	2.520.161	21.034.244	2.520.161	21.034.244
	2 D INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE	10.080.646		10.080.646	
	Totale azioni :	**12.600.807**	**21.034.244**	**12.600.807**	**21.034.244**
2	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	0	0	0	0
	1 D SENTIS CAPITAL CELL 2 PC	2.498.906		2.498.906	
	Totale azioni :	**2.498.906**	**0**	**2.498.906**	**0**
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	15.099.713	21.034.244	15.099.713	21.034.244
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	15.099.713	21.034.244	15.099.713	21.034.244
	TOTALE AZIONI	36.133.957		36.133.957	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	3	1	3	1
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	3	1	3	1
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	1	1

All. "B" al n. 13041/10593 di rep.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie e Cat. A Rappresentate	AZIONI Ordinarie e Cat. A Dettaglio	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	2.498.906				- - - - - - - - - - -
	- PER DELEGA DI					
	SENTIS CAPITAL CELL 2 PC AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU		2.498.906			F F F F F F F F 2 F
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI	12.600.807		21.034.244		- - - - - - - - - - -
	- PER DELEGA DI					
	GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.		2.520.161		21.034.244	F F F F F F F F 1 F
	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		10.080.646			F F F F F F F F 1 F

Intervenuti n° 1 rappresentanti in proprio o per delega 15.099.713 azioni Ordinarie/Cat. A e 21.034.244 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

1 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
2 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
3 2. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile
4 3.1 Esame ed approvazione della prima sezione
5 3.2 Delibere relative alla seconda sezione
6 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
7 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione
8 4.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori
9 4.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
10 5.1 Nomina del Collegio Sindacale
11 5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie e Cat. A Rappresentate	 Dettaglio	AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	 Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria 1 2
2	**COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI**	**2.498.906**				
	- PER DELEGA DI					
	SENTIS CAPITAL CELL 2 PC AGENTE:BANK JULIUS BAER-ZU		2.498.906			F F
1	**COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARCO GIORGI**	**12.600.807**		**21.034.244**		
	- PER DELEGA DI					
	GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.		2.520.161		21.034.244	F F
	INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVE		10.080.646			F F

Intervenuti n° 1 rappresentanti in proprio o per delega 15.099.713 azioni Ordinarie/Cat. A e 21.034.244 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

1 1. Modificazioni all'articolo 24 dello Statuto
2 2. Soppressione dell'art. 11-bis dello Statuto

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Allegato "C" al n. 19071/10599 di rep

LANDI RENZO S.p.A.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società è stabilita a Cavriago - Località Corte Tegge (Reggio Emilia).

Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.

Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:

(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;

(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.

La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.

La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché

(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata dalla data delta sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 23.525.880,55 ed è diviso in n. n. 32.936.965 azioni ordinarie prive di valore nominale (le "**Azioni Ordinarie**") e in n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A, prive di valore nominale e non quotate (le "**Azioni di Categoria A**").

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 - Azioni

Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6-quinquies con riferimento alle Azioni di Categoria A, tutte le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-bis, 6-ter e 6- quater con riferimento alle Azioni Ordinarie.

Oltre alle Azioni Ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c.

La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, c.c.

Articolo 6-*bis* - Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di Azioni Ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle Azioni Ordinarie possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo articolo 6quater (l'"**Elenco Speciale**"), con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni Ordinarie a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto *infra* previsto al settimo comma.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "**Nuove Azioni**"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c. spettanti al titolare in relazione alle Azioni Ordinarie per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le Azioni Ordinarie (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'articolo120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'articolo 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrate del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Articolo 6-ter – Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e di ogni altra notizia della quale la medesima possa venire a conoscenza.

La legittimazione e l'eventuale accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'articolo11 del presente statuto.

La maggiorazione di voto di cui al precedente articolo 6-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi articolo2393-bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Articolo 6-quater - Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto alla maggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.

Articolo 6-quinquies – Azioni di Categoria A

Le Azioni di Categoria A sono non quotate e attribuiscono al titolare gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni Ordinarie in circolazione, oltre a quanto *infra* precisato.

I titolari di Azioni di Categoria A sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualsiasi operazione di trasferimento avente ad oggetto le medesime Azioni di Categoria A, nonché qualsiasi variazione intervenuta nella propria compagine sociale.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) Girefin S.p.A., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00742200355 ("**Girefin**"), Gireimm S.r.l., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 05733380967 ("**Gireimm**") e Itaca GAS S.r.l., con sede in Milano, via Pontaccio, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12463920962 ("**Itaca GAS**") in qualità di soci di GBD Green by definition S.p.A., con sede in Milano (MI), via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, MonzaBrianza e Lodi 12451750967, che a sua volta è azionista di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. (Girefin, Gireimm e Itaca GAS, congiuntamente, i "**Soci di GBD**") detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione *almeno* pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, il titolare di Azioni di Categoria A ha il diritto di nominare, nel contesto del voto di lista di cui all'Articolo 14:

(a) un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari a:

(i) due amministratori, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o inferiore a dieci; ovvero

(ii) almeno un quarto (1/4) degli amministratori con arrotondamento per difetto o per eccesso al numero intero più prossimo, di cui 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F e dal c.c. e nel rispetto del genere meno rappresentato, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri superiore a dieci;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente, nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del T.U.F. che del c.c.

Le Azioni di Categoria A sono convertibili su richiesta del loro titolare in qualunque momento, in tutto e/o in parte, in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno, fermo restando che:

(a) in caso di trasferimento a qualunque titolo effettuato, le Azioni di Categoria A così trasferite si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno; e

(b) nel caso in cui il titolare di Azioni di Categoria A venga a detenere una partecipazione inferiore al 5% del capitale della società e/o i Soci di GBD vengano a detenere complessivamente una partecipazione inferiore al 20% (venti per cento) del capitale della società, tutte le Azioni di Categoria A in circolazione si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno.

Nelle ipotesi di conversione ai sensi delle lettere (a) e (b) di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione assicurerà la corretta immissione delle Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni di Categoria A nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Qualora la società deliberi di effettuare acquisti di azioni proprie, deve rivolgere l'offerta, a parità di condizioni, anche ai titolari di Azioni di Categoria A, con la precisazione che in caso di adesione le stesse Azioni di Categoria A si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie a partire dalla data di efficacia della cessione.

Articolo 7 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;

(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).

L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

All'Assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune – si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.

Articolo 9 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 10 - Convocazioni

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Ogni avente diritto al voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanta disposto dalla legge. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge in un'unica convocazione e si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge, fatto salvo quanto *infra* precisato.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale della società, per l'approvazione delle seguenti delibere da parte dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A:

(i) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 20% (venti per cento) del valore delle azioni in circolazione, salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

(ii) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 25% (venticinque per cento) del valore delle azioni in circolazione salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

(iii) delibere aventi ad oggetto il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione (anche mediante scorporo) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla società, direttamente e/o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sostanziale e diretto – secondo l'insindacabile giudizio del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A – le condizioni economiche e patrimoniali della società. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente fattispecie le operazioni concluse con o tra società controllate dalla società;

(iv) ove di competenza assembleare, delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici della società, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 20% (venti per cento) (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato della società; con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni della società in SAFE&CEC S.r.l. conseguenti l'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(v) ove di competenza assembleare, qualsiasi delibera che possa comportare la riduzione della misura della partecipazione della società in SAFE&CEC S.r.l. al di sotto del 51,00%, ovvero possa comportarne la perdita del controllo ex art. 2359 c.c., con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni della società in SAFE&CEC S.r.l. conseguenti l'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(vi) delibere aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 6), c.c.;

(vii) delibere aventi ad oggetto fusioni inverse;

(viii) delibere aventi ad oggetto il trasferimento della sede legale e/o operativa della società al di fuori del territorio italiano;

(ix) delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della società;

(x) delibere previste dall'articolo 133 T.U.F.; e

(xi) modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione degli articoli 6-quinquies, 12 e 19 del presente statuto.

Articolo 13 - Presidente dell'Assemblea - Segretario

Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o rinunzia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.

Il presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.

Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.

Nei casi di legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta - in sede di nomina - dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione e composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione ditale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti

un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, (i) ridotto del numero dei componenti tratti dalla lista, se presentata, del titolare di Azioni di Categoria A, ai sensi della successiva lett. (c), e (ii) meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; e

(c) dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria A, viene tratto un numero di consiglieri pari, a seconda dei casi, al numero dei consiglieri da eleggere da parte del titolare di Azioni di Categoria A secondo quanto previsto al precedente Articolo 6-quinquies (la "**Lista Titolari Azioni di Categoria A**").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, (i) il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, (i) il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto secondo l'ordine progressivo appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste presentate dai titolari di Azioni Ordinarie ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente - Presidente Onorario - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinunzia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sovra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea.

Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter c.c.;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 19 -Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;

(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro – di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;

(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5%; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, non possono essere in nessun caso delegate al comitato esecutivo né a uno o più amministratori delegati (a seconda dei casi) o a procuratori le decisioni attinenti alle seguenti materie, che dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, incluso il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati ai sensi dell'articolo 6-quinquies, lettera (a) che precede:

(i) le proposte di deliberazione assembleare e/o le delibere consiliari nelle materie indicate al precedente articolo 12, nn. da (i) a (xi);

(ii) a seguito dell'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l con riferimento alla partecipazione della Società in SAFE&CEC S.r.l., nei casi previsti dall'art. 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l., delibere aventi a oggetto la verifica della

corretta implementazione dei presupposti e della procedura prevista dal medesimo articolo 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(iii) le delibere nelle materie indicate al precedente articolo 18, comma 2°, romanino (i); e

(iv) delibere finalizzate ad autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per quanto attiene alle delibere rientranti nelle materie, di competenza dell'assemblea delle controllate, di cui al precedente articolo 12, nn. da (i) a (xi).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 20 - Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea.

Il compenso attribuito dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 21- Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.

Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale - Funzioni

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'articolo 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri in derogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista ne possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la meta della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi:(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed due supplenti (la "**Lista di Maggioranza**");

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibri tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi dell'articolo 2401, primo comma, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità dicuiall'articolo16 del presente statuto.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") scegliendolo tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il Dirigente Preposto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un soggetto diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente (il "**Dirigente di Sostenibilità**") conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Il compenso spettante al Dirigente Preposto e al Dirigente di Sostenibilità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi

Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

- 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'articolo2433-bis c.c.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

Articolo 27 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente e quello di Reggio Emilia.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Reggio Emilia

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 14/10/2026
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.